

Sentenza storica della Cassazione per i dipendenti scolastici genitori di ragazzi con handicap

Tanti permessi quanti sono i figli

Il diritto all'assistenza può essere replicato nello stesso giorno

DI CARLO FORTE

Il genitore di più bambini di età inferiore a 3 anni, tutti portatori di handicap, ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero per ciascun figlio, anche nella stessa giornata. Così ha deciso la Corte di cassazione con una sentenza emessa il 25 febbraio 2010 (n. 4623). La Suprema corte ha affermato che «deve riconoscersi il diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli con handicap in situazione di gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (e quindi di un permesso doppio in caso di figli gemelli, entrambi con handicap grave». La sentenza non ha precedenti e assume forza particolare a seguito della riforma del processo civile, che consente alla cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi contro sentenze che decidono in conformità ai principi di diritto enunciati dalla cassazione stessa (art.360-bis del codice di procedura civile). In parole povere, una volta che la Cassazione ha deciso in un modo, se le vengono sottoposte questioni

analoghe, può limitarsi a rigettarle senza andare per le lunghe. Ed è quello che potrebbe succedere all'amministrazione d'ora in avanti qualora dovesse risolversi a negare i permessi ai diretti interessati.

I giudici di legittimità hanno spiegato che nel caso di lavoratori che assistono figli con handicap in situazione di gravità, il legislatore ha previsto il diritto della madre-lavoratrice, o del padre-lavoratore, a fruire di permessi giornalieri di due ore per il bambino di età sino a tre anni. In questa scelta, secondo i giudici convivono più valori di rilievo costituzionale quali l'esigenza del bambino di ricevere un'assistenza continua e adeguata dai propri genitori, l'interesse del datore di lavoro a ricevere la prestazione e la compatibilità economica delle prestazioni assistenziali con la generale funzione di assicurazione sociale svolta dall'istituto. In tal modo, la norma in esame esprime una precisa scelta di valori che è collegata alla primaria necessità di assistenza secondo uno standard orario, all'interno della giornata di lavoro, commisurato alla presenza di un bambino disabile. E che si realizza con la previsione di un più esteso arco temporale di tutela rispetto all'ipotesi del bambino senza handicap. Questa scelta,

secondo la Corte, risulterebbe evidentemente vanificata se si escludesse che, in ipotesi di pluralità di bambini con handicap, non spettasse un permesso giornaliero di due ore per ciascun bambino.

E si determinerebbe una irragionevole disparità, in senso del tutto opposto alla intenzione del legislatore rispetto all'ipotesi di pluralità di bambini non svantaggiati, per i quali viene espressamente prevista dall'articolo 41 del testo unico, la moltiplicazione dei periodi di riposo giornaliero. Cioè i genitori di due bambini senza handicap fruirebbero di quattro ore al giorno, mentre per due bambini con handicap spetterebbero solo due ore.

D'altra parte, sempre secondo la Corte, il cumulo di permessi è consentito fra permessi giornalieri (per bambini con handicap grave sino a tre anni di età) e permessi mensili di tre giorni (oltre tale età). E dunque, a maggior ragione esso si giustifica in relazione alla necessità di assistere durante la stessa giornata due bambini con disabilità, entrambi di età inferiore a tre anni.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Altri articoli sul sito www.italiaoggi.it/permessi+scuola



La Corte ha motivato la sua decisione sostenendo che, se fosse limitata l'assistenza, si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento, che non era nelle intenzioni del legislatore

